

**COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 65/03/2012**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 7-3-2011 il fallimento della s.a.s. Master di Ca. & C. proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento in materia di imposte dirette, irap, iva, per l'anno 2005 emesso dalla Agenzia delle Entrate ufficio di Como sul presupposto della verifica ispettiva del Comando della Compagnia Guardia di Finanza di Como e relativo processo verbale di constatazione notificato (al socio accomandatario Gi. Bi.) il 16-7-2009: la parte ricorrente contestava detto avviso di accertamento allegando che esso, sulla base del citato pvc, non era stato notificato al curatore, nonché nel merito presupponeva infondatamente ricavi non dichiarati sulla base di registrazioni contabili di cui assumeva la totale fittizietà, sicché chiedeva annullarsi l'atto impugnato, tenendosi conto dei rilievi formulati.

L'ufficio, costituitosi ritualmente, nelle proprie deduzioni di merito assumeva la infondatezza delle avversarie doglianze sotto tutti i profili:

Al presente ricorso venivano indi riuniti quelli aventi numeri 474/11, 475/11, 476/11, promossi dallo stesso fallimento ricorrente e relativi agli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, nonché numeri 716/11, 733/11, 734/11, 937/11, 938/11; 939/11, 1006/11, 1007/11, 1008/11, 1009/09, 1010/11 e 1011/11, promossi da Bi. Ro., Bi. Ma., e Mi. Ti. (soci accomandanti della fallita società di persone) per gli anni di imposta di cui sopra.

Ad avviso della Commissione le deduzioni della parte opponente risultano immeritevoli di accoglimento.

Quanto al rilievo preliminare della omessa motivazione, la mancata allegazione del pvc, come esattamente osservato dall'ufficio, nel caso di specie non ha dato luogo al vizio denunciato, posto che detto verbale rientra nella sfera di conoscibilità di tutti i ricorrenti, ovvero del curatore del fallimento, poiché avente accesso a tutta la contabilità in ragione delle sue funzioni pubblicistiche, e dei soci accomandanti poiché aventi diritto al controllo su tutti i documenti (non solo quelli contabili) della società ex art. 2320 3° co cc.

Nel merito, i rilievi svolti dalla G. di F. mettono in luce il presupposto delle presunzioni di cui agli artt. 1 5° co e 3 1° co DPR 441/97, essendo stati rinvenuti movimenti contabili nel "conto cassa contanti", per somme complessivamente assai rilevanti, senza la evidenza di merci in entrata o in uscita dalla sede aziendale, sì da far presumere che detti movimenti si riferiscano ad acquisti e cessioni di beni non descritti nelle fatture attive e passive registrate; la spiegazione offerta dalla parte ricorrente (sulla base di quanto dichiarato personalmente ai verificatori dal socio accomandatario Bi. Gi.) onde superare detta presunzione appare sì suggestiva ma non pienamente persuasiva o comunque non sorretta da adeguata prova; in sostanza si allega che detto socio, onde procurarsi finanziamenti e quindi adeguata liquidità, tendeva a promuovere presso le banche una immagine di s.a.s. Master come impresa solvibile ed affidabile, ragion per cui provvedeva ad emettere fittizie Ri.Ba a carico di altra impresa (s.r.l. VB di cui era amministratore unico), versava sul conto corrente di questa denaro contante ed indi per conto di essa VB pagava le ri.ba a favore di s.a.s. Master, il tutto utilizzando sempre lo stesso denaro contante che entrava e usciva da banche diverse e giustificando "ingenuamente" il prelevamento di denaro facendolo transitare per contanti sul conto cassa contanti: ciò sarebbe verificabile dai prospetti contabili e copie di estratti conto bancari allegati alla memoria integrativa; dette allegazioni, se possono trovare un principio di prova nei documenti di cui sopra, che evidenziano la

omogeneità delle somme complessivamente prelevate presso banche diverse, a quelle versate da VB, per ritirare le ri.ba nello stesso periodo, pur tuttavia non paiono integrare di per sé la dimostrazione della fittizietà della complessiva operazione, in primo luogo poiché VB, come ammesso da Gi. Bi., era anche un cliente "effettivo" di sas Master, ovvero esistevano anche ri.ba "reali" nei rapporti fra dette due imprese, il che imporrebbe una riconciliazione articolata tale da consentire di scorporare queste ultime, cosa che la ricorrente non ha curato di fare; in secondo luogo non viene chiarita né documentata la natura dei pretesi finanziamenti (anticipo su fatture, aperture di credito in conto correnti, altre tipologie di fido, mutui, garanzie richieste ecc..) di cui la società avrebbe goduto, né ciò risulta dalla relazione del curatore ex art. 33 LF che pur dà atto della ingente esposizione debitoria della impresa verso gli istituti di credito, il che osta alla dimostrazione del collegamento funzionale fra le finalità asserite e le operazioni perseguite dal ricorrente (ricorso al credito) e le singole operazioni che vengono in esame nel presente giudizio.

Attesa la particolarità della materia del contendere e la qualità personale dei ricorrenti sussistono giusti motivi ai fini della compensazione delle spese di lite fra le parti

#### **PQM**

La Commissione Tributaria Provinciale di Como rigetta i ricorsi riuniti; compensa le spese di lite.